



Città di Fabriano

Provincia di Ancona

Settore Governo del Territorio

(proposta 1130 del 10/06/2026)

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 33 del 11/06/2026

Oggetto: PALIO SAN GIOVANNI BATTISTA 2026 - DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- nel periodo che va dal 12 al 24 Giugno 2026 la Città di Fabriano ospita la manifestazione denominata: “Palio di San Giovanni Battista 2025 XXXII Edizione”;
- la predetta manifestazione ha progressivamente assunto notorietà tale da attrarre, sul territorio comunale, un afflusso di appassionati e di turisti molto rilevante;
- Conseguentemente visto il notevole flusso di persone vi è un incremento della somministrazione di bevande durante tutto il periodo dell'evento;

PRESO ATTO della necessità, al fine di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico durante lo svolgimento della manifestazione del Palio di San Giovanni Battista di indicare gli orari di chiusura delle osterie dei pubblici esercizi e dei circoli privati presenti sul territorio comunale nel periodo compreso dal **12 AL 24 GIUGNO 2026** fino **ALLE ORE 1.30** estendendo per il solo giorno **24 giugno 2026** e per la sola porta vincitrice, l'orario di chiusura sino alle ore **02.00**;

RICHIAMATO l'art. 50 comma 7 bis del D.Lgs n. 267/00, che prevede che “Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'art. 7 della L. n. 241/90, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;

DATO ATTO che scopo della presente ordinanza è la realizzazione di un rinnovato equilibrio tra le persone che sono titolari di diritti contrapposti, tenendo conto del fatto che gli esercenti devono poter fruire del profitto dell'iniziativa economica privata, senza cagionare un eccessivo sacrificio per la tranquillità ed il riposo dei residenti, ferma la necessità che l'interesse pubblico non resti eccessivamente onerato;

RITENUTO:

- di dover mettere in atto tutte le azioni finalizzate ad arginare le concrete situazioni di rischio, ampiamente documentati negli atti istruttori e creando le condizioni per evitare un ulteriore scadimento del livello esistente di decoro urbano e della esigenza di tranquillità delle persone;
- di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione, richiamato dall'articolo 1 della legge n. 241/1990, tra i principi del diritto comunitario che reggono l'esercizio dell'azione amministrativa;

VISTA la legge n. 48/2017, di conversione del d.l. n. 14/2017 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

VISTA la Legge Regionale n. 22/2021 e succ. modifiche e integrazioni nonché i successivi Regolamenti attuativi;

VISTO il Regolamento di Polizia urbana vigente, approvato con D.C.C. n.165 del 18/12/2018;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 55 del 04/05/2012 con la quale si disciplina l'orario di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

VISTA l'ordinanza sindacale n.132 del 07/07/2015 a parziale modifica dell'ordinanza sindacale n.55/12 in materia di determinazione dell'orario di apertura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e seguenti modifiche e ordinanze;

RICHIAMATA la sentenza della Corte costituzionale n. 220/2014 che, riepilogando l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, ha evidenziato come non sia preclusa al Comune la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, quando sussistano comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute.

In forza dei poteri attribuiti dal comma 7-bis dell'articolo 50 del d.lgs. n. 267/2000

ORDINA

Ai titolari dei locali e dei circoli privati di tutto il territorio comunale dove si svolge la somministrazione di alimenti e bevande, sia in forma temporanea che permanente, per il periodo compreso dal **12 al 24 giugno 2026**, ovvero per la durata della manifestazione denominata "Palio di San Giovanni Battista 2026 XXXII Edizione", la chiusura delle proprie attività improrogabilmente nei seguenti orari:

- entro e non oltre **le ore 01.30 antimeridiane del giorno successivo nelle giornate dal 13 al 23 giugno 2026;**
- entro e non oltre **le ore 02.00 antimeridiane del giorno successivo nella giornata del 24 giugno 2026 per la sola porta risultante vincitrice del Palio**

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa, per il seguito di competenza, agli organi di vigilanza e controllo, ovvero:

PREFETTURA DI ANCONA

Pec:protocollo.prefan@pec.interno.it

POLIZIA LOCALE Sede

POLIZIA DI STATO

Pec:dipps103.5100@pecps.poliziadistato.it

TENENZA GUARDIA DI FINANZA

Pec: an1300000p@pec.gdf.it

COMANDO CARABINIERI

Pec: tan26510@pec.carabinieri.it

CONFCOMMERCIO Via Di Vittorio 3/a

Pec: fabriano@confcommerciomarchecentrali.it

PRESIDENTE *pro tempore* del Palio di San Giovanni Battista, BORGARUCCI DANILO

Pec: paliosangiovannibattista@pecedipro.it

AVVERTE

Che le violazioni delle della presente ordinanza, sono punite a norma dell'art. 7 bis comma 1 bis del Dlgs n. 267/00.

COMUNICA

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio e con le altre forme di pubblicazione, per pubblici proclami, ritenute idonee al soddisfacimento della adeguata pubblicità dello stesso.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 650 del C.P.P.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nel termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 . In via alternativa ricorso straordinario , ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 N° 1199 , come modificata D.L. 19/2026 convertito con L. 50/2026 nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, è possibile proporre Ricorso Straordinario.

FORMULA ESECUTIVA

Il presente atto – diventato efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli artt. 21 bis e 21 quater della legge n. 241/1990 – deve essere portato ad esecuzione *ad horas*. Pertanto, chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle proprie competenze, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva dello stesso.

Il Sindaco
Avv. DANIELA GHERGO

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i